

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 06414/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)**

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6414 del 2021, proposto da Stefania Mancuso, Chiara Raimondo, Stefania Tarantino, rappresentate e difese dagli avvocati Gianfranco Tommasini e Domenico Marrazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Ministero della Cultura non costituito in giudizio;

nei confronti

Carmelo Colelli, Damiano Pisarra non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di esclusione delle ricorrenti dalla graduatoria provvisoria dei vincitori e degli idonei pubblicata il 6.4.2021 della procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 d.lgs. 165/2001 e s.m.i. presso le Soprintendenze Archeologiche del Ministero di cui al decreto del

direttore generale MIBACT n.1799 del 29.12.2020 nonchè per quanto possa occorrere del relativo avviso di selezione in parte qua;

di ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque lesivo degli interessi delle ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che le ricorrenti chiedono la sospensione degli atti in epigrafe e l'ammissione con riserva nella graduatoria definitiva, adducendo, quale pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, la probabile imminente stipula dei contratti da parte dei vincitori;

Considerato che non sussistono i presupposti per accordare la tutela cautelare monocratica di cui all'art. 56 c.p.a. in quanto non è stata allegata, al di là di generiche affermazioni, alcuna situazione di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire la dilazione fino alla data della camera di consiglio per l'esame collegiale dell'istanza cautelare;

Rilevato, tuttavia, che altri ricorsi avverso i medesimi atti sono stati esaminati dalla Sezione nella camera di consiglio del 15 giugno 2021;

Ritenuto opportuno, pertanto, disporre già in questa sede gli incombenti ivi disposti;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a., di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti, vincitori ed idonei, della procedura selettiva indetta dalla Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, giusto avviso pubblico n. 1799 del 29 dicembre 2020 con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali e per il Turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
 - il numero di registro generale del procedimento;
 - il nominativo della parte ricorrente;
 - gli estremi dei provvedimenti impugnati;
 - la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti dichiarati vincitori ed idonei all'esito della procedura selettiva indetta dalla Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, giusto avviso pubblico adottato con Decreto del Direttore Generale n. 1799 del 29 dicembre 2020, con espressa dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi;
 - un sunto del ricorso;
 - il testo integrale della presente ordinanza;
- b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;
- Ritenuta, infine, la necessità che l'amministrazione depositi in giudizio documentati chiarimenti in ordine a tutte le censure poste a base del gravame, rinviando, all'esito, la decisione sulla domanda cautelare proposta da parte ricorrente;

P.Q.M.

Respinge l'istanza citata in premessa.

Dispone gli incombenti di cui in parte motiva.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3 agosto 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 24 giugno 2021.

**Il Presidente
Donatella Scala**

IL SEGRETARIO